



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 151 del 29/09/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 6 settembre 2011, n. 190

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 50 MW da realizzare nel Comune di Lucera (FG). Proponente: Grandi Impianti Energie Rinnovabili 3 S.r.l. c/o GE. CO. Sede legale: S.S. 16 km 678,480, 71100 Foggia.

L'anno 2011 addì 6 del mese di settembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 29 marzo 2007 ed acquisita al prot. n. 5845 del 10.04.2007 la Società in epigrafe chiedeva l'attivazione della procedura di assoggettabilità a V.I.A. del progetto per l'insediamento di un impianto eolico in località "Mass. Schifata - Saggese - Posta di Colle - Palmori".

Con nota n. 10223 del 25 giugno 2007 il Settore Ecologia riscontrava la predetta nota richiedendo integrazioni documentali, nonché rammentando di trasmettere le stesse anche all'Amministrazione comunale e a quella provinciale al fine di consentire l'espressione del proprio parere ai sensi dell'art. 11, comma 2 e comma 4 della L.R. 11/2001.

Con nota depositata il 1° agosto ed acquisita al prot. n. 12902 dell'08 agosto 2007, la Società proponente riscontrava la richiesta di integrazioni pervenute con la predetta nota del Settore Ecologia, trasmettendo parte degli elaborati richiesti e dibattendo in forma scritta altre questioni relative ai contenuti delle medesime integrazioni.

La Società proponente con nota depositata il 25 ottobre 2007, trasmessa per conoscenza al Settore Ecologia (che la acquisiva al prot. n. 17342 del 15 novembre 2007), invitava l'Amministrazione comunale a provvedere all'affissione di avvenuto deposito del progetto all'Albo pretorio, nonché a formulare il parere prescritto dalla vigente normativa, relativamente al medesimo progetto, trasmettendolo quindi ai competenti Uffici regionali. Con nota del 20 marzo 2008, acquisita al n. 5394 del 03 aprile 2008, la Società proponente trasmetteva spontaneamente lo studio integrativo di incidenza comprensivo di carta della vegetazione, planimetria dell'interdistanza torri e planimetria dei corridoi ecologici.

La Società con nota depositata il 7 ottobre 2010 ed acquisita al n. 13167 del 18 ottobre 2010 chiedeva la proroga del termine di efficacia della pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA, che, secondo la prospettazione della Società, si sarebbe formato per decorso del termine legale previsto dall'art.16 c.7 della L.R. 11/2001 e s.m.i.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006. Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Con ricorso amministrativo ex art. 117 del c.p.a., iscritto al R.G. n. 1090/2011, la società proponeva ricorso dinanzi al Tar Bari al fine di far accertare l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull'istanza di proroga del provvedimento di esclusione da VIA che, secondo la prospettazione societaria, si era formato per decorso del termine legale. Alla data di adozione del presente provvedimento non risultano adottate pronunce del Tribunale adito sul suddetto contenzioso.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

- ==> località: Comune di Lucera loc. Mass. Schifata - Saggese - Posta di Colle - Palmori"
- ==> n. aerogeneratori: il layout definitivo è costituito da 25 aerogeneratori di potenza unitaria di 2 MW ("Relazione descrittiva", p. 2) per una potenza complessiva di 50 MW. Le torri sono ubicate in piazzole di 1.200 mq ciascuna ("Relazione descrittiva", p. 5); Il progetto prevede l'installazione di 25 aerogeneratori localizzati in aree attualmente destinate ad uso agricolo, pertanto l'occupazione di suolo definitiva di tutto l'impianto sarà di circa 30.000 m²;
- ==> diametro rotore aerogeneratori: variabile tra 70 e 90 m ("Relazione descrittiva", p. 4), in tavola nr. 11 il diametro è pari a 82 m;
- ==> altezza WTG: Altezza torre variabile tra 67 e 85 m; ("Relazione descrittiva", p. 4) in tavola nr. 11 l'altezza è pari a 84 m;
- ==> vettoriamento dell'energia: mediante linee MT che convogliano l'energia prodotta al punto di consegna all'interno della sottostazione elettrica 30/380 kV ("Relazione descrittiva", p. 5);
- ==> viabilità di servizio: le predette piazzole sono collegate alla viabilità esistenti mediante stradelli larghi 4/5 m ("Relazione descrittiva", p. 6);
- ==> cavidotto: interrato ad una profondità minima di 120 cm e realizzato lungo la viabilità esistente ("Relazione descrittiva", p. 6) per uno sviluppo complessivo pari a ml 36.983 (dato tratto dal file "Collegamento Rete Elettrica.dwg");
- ==> coordinate aerogeneratori: Tratte dalla Tavola di progetto nr. 03e da CD contenente dati vettoriali
- ==> l'assetto territoriale nell'area interessata ripropone le caratteristiche tipiche dell'ambito territoriale "Tavoliere", così come individuato da diverse fonti ufficiali di letteratura, non da ultimo il PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale). Attualmente si configura come l'involuppo di numerose piane alluvionali variamente estese e articolate in ripiani terrazzati digradanti verso il mare, aventi altitudine media non superiore a 100 m s.l.m., separati fra loro da modeste scarpate;
- ==> dall'analisi della Carta di uso del suolo regionale emerge che gli aerogeneratori 1, 2, 3, 4, 5,8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 ricadono in aree classificate come "seminativi semplici in aree non irrigue" mentre gli aerogeneratori, 6, 7, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 ricadono in aree classificate come "seminativi semplici in aree irrigue" e, infine l'aerogeneratore 14 è ubicato all'interno di un vigneto;

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla

sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- la mancata univocità nella definizione del set di coordinate corrispondente alla ubicazione degli aerogeneratori, causata dal differenziale esistente tra quello presentato nella Tavola n. 03 del progetto e quello ricavabile dai disegni vettoriali del CD allegato allo studio ambientale, introduce gravi ambiguità nella determinazione dei connotati dell'oggetto della valutazione. Altre ambiguità riguardano le caratteristiche tecniche degli aerogeneratori prescelti, con riflessi sulle valutazioni di carattere ambientale. Ai fini di una compiuta disamina degli aspetti ambientali e della corretta valutazione della portata degli effetti ambientali sulle varie matrici interessate dall'intervento, occorre dirimere la questione a livello di progettazione definitiva e della relativa Valutazione di Impatto Ambientale, con risoluzione di ogni ambiguità di sorta relativamente alle ubicazioni;
- la sezione di impatto ambientale, complementare a quella più approfondita di profilo naturalistico, è poco contestualizzata, di tal che risultano inesplorate tutte le potenziali criticità dovute alla selezione del contesto progettuale: geomorfologiche, idrologiche, impatti visivi cumulativi, impatti sul paesaggio, se non espresse in formulazioni universali teoricamente applicabili a tutte le progettualità di questo tipo; questa valutazione diviene evidente se si considera che, secondo il PAI, l'aerogeneratore "4" è situato in una zona classificata a "bassa pericolosità di inondazione" mentre il l'aerogeneratore "1" è ricompreso in una zona classificata a "media pericolosità di inondazione";
- anche la sezione di descrizione dell'impatto su "Flora, Fauna, Ecosistemi e Biodiversità", più approfondita delle restanti parti dello studio ambientale prodotto, non fa che confermare l'esistenza di peculiarità naturalistiche nell'area: si considera la possibilità che l'impianto possa rappresentare una sorta di interferenza rispetto alle rotte di migrazione di alcune specie di avifauna, come il cuculo (cfr. pag 136), attesa la vicina presenza di aree trofiche segnalate su stralci di ortofoto riportati sulla relazione specialistica fornita. La risoluzione di tali problematiche è spesso individuata nella configurazione aperta del layout che garantirebbe adeguati spazi di manovra dell'avifauna tra gli aerogeneratori; tuttavia questa possibilità appare oggi maggiormente preclusa dalla presenza di altri impianti nei dintorni, alcuni già autorizzati/installati, altri già dotati di parere di compatibilità ambientale reso da questo Servizio, come nell'illustrazione riportata;
- l'aerogeneratore n. 19 ed un tratto di cavidotto sono ubicati all'interno dell'area "Masseria Schifata" riportata nella Carta delle segnalazioni dei Beni archeologici del PPTR, mentre un tratto di cavidotto attraversa le aree "Il Posticchio III" e "La Motticella" riportate nella medesima Carta, interferendo, così, con una zona archeologica soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 comma 1 del D.lgs 142/2004; a livello diffuso l'intero parco eolico è interessato da masserie, per lo più di età contemporanea, segnalate da dati bibliografici e foto interpretazione, puntualmente riprese da detta Carta dei beni archeologici. Nello studio non vi è un adeguato riscontro di compatibilità con queste preziose identità caratterizzanti il paesaggio agrario;
- l'aerogeneratore n. 14 è situato a poco più di 100 m dall'elettrodotto Foggia - Lucera: non sono forniti studi di stima del rischio di incidenti dovuti ad accidentale ribaltamento alla base della torre o, comunque, ad interferenze di sorta rispetto a questa linea;
- tutti gli aerogeneratori risultano visibili da almeno un punto di vista significativo quale quello coincidente con la zona circostante il castello Angioino e l'abitato di Lucera, come risulta anche dalla "Carta delle interferenze visive" (tavola T.4.1). A supporto non vengono illustrate adeguate misure di mitigazione contestualizzate e pertanto significativamente apprezzabili.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti

sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Lucera possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame:

- la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe;

- ai sensi dell'art.10 c.3 del D. lgs. 152 del 2006 e s.m.i, sarà necessario comprendere nella VIA la Valutazione di Incidenza di cui all'art.5 del DPR 357/97 e s.m.i. nelle modalità definite nell'Allegato alla DGR 304 del 14 marzo 2006 (B.U.R.P. n. 41 del 30 marzo 2006).

L'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

In particolare, si rileva che i contenuti di istruttoria espressi sotto il profilo paesaggistico attengono strettamente a valutazioni di impatto ambientale e non già alla verifica di compatibilità dell'intervento in progetto con la normativa tecnica di tutela degli ambiti di valore paesaggistico, di competenza della/e autorità deputata/e al rilascio della relativa autorizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO IL DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e smi e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Lucera (FG), proposto da Grandi Impianti Energie Rinnovabili 3 S.r.l. c/o GE. CO. Sede legale: S.S. 16 km 678,480, 71100 Foggia;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore

Francesco Corvace

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,

Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.

Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia

Ing. Antonello Antonicelli